

Roma, 5 novembre 2025

**Alla V Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**
commissione5@senato.it

Oggetto: Agevolazioni per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche degli edifici – Mancata proroga del “bonus barriere 75%” nella Legge di Bilancio 2026

Gentili Senatrici/Senatori della V Commissione,

ANACAM rappresenta oltre 500 imprese industriali e artigiane che operano nel settore degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili ecc.) e intende portare alla Vostra attenzione, in occasione della discussione della Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689), la questione del superamento delle barriere architettoniche degli edifici, una questione di preminente interesse sociale.

LE AGEVOLAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026

Il ddl presentato dal Governo non proroga l'agevolazione nota come bonus barriere 75%, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, **in scadenza al 31/12/2025**.

Nella sua versione iniziale, in vigore fino alla fine del 2023, l'agevolazione copriva tutte le spese per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici esistenti, sostenute da qualsiasi tipologia di contribuente per qualsiasi tipologia di edificio, con la possibilità di accedere sempre anche alle modalità di fruizione alternative alla detrazione, ovvero sconto in fattura e cessione del credito. Per limitare comportamenti “opportunistici” nell'accesso al bonus, con il DL 212/23 ne è stato limitato il campo di applicazione ai **solli interventi finalizzati alla mobilità verticale**: scale, rampe, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala. Inoltre, furono fortemente ridotte le possibilità di accedere a sconto in fattura/cessione del credito per gli interventi che ancora potevano beneficiare dell'agevolazione, fino a eliminarle del tutto nel corso del 2024.

La mancata proroga del bonus barriere implica che gli interventi volti al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche rientreranno nell'ambito del bonus ristrutturazione edilizia che, a regime, prevede la detrazione in 10 anni del 30% delle spese sostenute dal contribuente.

PECULIARITÀ DEL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%. L'agevolazione fiscale di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 è trattata alla stregua dei bonus edilizi quali superbond e bonus facciate perché inserita nella medesima disciplina normativa, ma è da considerarsi a tutti gli effetti un **bonus sociale**. Esso è infatti diretto a sostenere gli interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche, in particolare per la vasta categoria delle persone cosiddette “fragili”, ovvero le persone anziane e quelle affette da disabilità motorie e sensoriali. Inoltre, il suo peso sulle finanze pubbliche è stato ed è infinitamente inferiore a quello di Superbond e bonus facciate; parliamo di ordini di grandezza non paragonabili.

PLATEA DEI SOGGETTI MAGGIORMENTE INTERESSATI AL BONUS BARRIERE. Nel censimento generale della popolazione e delle abitazioni, quello del 2011, l'ISTAT ha censito 12.187.698 edifici residenziali, di cui

il 58,1% costituiti da abitazioni singole. Per tali edifici sono stati rilevati un certo numero di parametri, tra cui l'anno di costruzione, il numero di piani e, in particolare, la presenza o meno di ascensore. Nella tabella che segue si riportano i dati relativi alla presenza di ascensori negli edifici residenziali, suddivisi per numeri di piani fuori terra, nel censimento 2011 (l'ultimo disponibile relativamente agli edifici)

Edifici residenziali in Italia – Elaborazione Anacam su dati censimento Istat 2011

| NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA | Presenza di ascensore | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | Con ascensore | % | Senza ascensore | % | Totale |
| 1 | 0 | 0,0 | 2.083.389 | 100,0 | 2.083.389 |
| 2 | 32.684 | 0,5 | 5.948.572 | 99,5 | 5.981.256 |
| 3 | 66.786 | 2,3 | 2.881.361 | 97,7 | 2.948.147 |
| 4 e più | 363.199 | 30,9 | 811.707 | 69,1 | 1.174.906 |
| Totale | 462.669 | 3,8 | 11.725.029 | 96,2 | 12.187.698 |

Sorprende il dato relativo alla classe di edifici residenziali con ben 4 e più piani fuori terra: erano 1.174.906, di cui il 69,1%, pari a 811.707 edifici, era privo di ascensore.

Se si tiene presente che il 7,2 per cento delle persone di 15 anni e più denuncia gravi limitazioni della propria capacità motoria, si può comprendere come sia elevato il numero di persone costrette a vivere in edifici non accessibili cui è impedita una vita dignitosa, una normale vita di relazione e la stessa possibilità di muoversi all'interno e all'esterno della propria abitazione. Queste persone, e più in generale anche tutte le persone anziane, sono quelle che maggiormente hanno beneficiato in questi ultimi anni del bonus barriere, **soprattutto quando l'agevolazione era accompagnata dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito**. In molti casi, infatti, si tratta di persone incapienti, che non hanno la possibilità di accedere alla detrazione, e anche quando la hanno non hanno interesse per la detrazione decennale perché non possono ragionare su un orizzonte temporale così lungo, anche considerando che la detrazione non è trasmissibile agli eredi.

LA PROPOSTA DELL'ANACAM

Considerata la vastità del lavoro necessario per rendere accessibili gli edifici residenziali nel nostro Paese (vedi tabella precedente), si ritiene indispensabile **rendere permanente l'agevolazione** di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, offrendo così ai singoli contribuenti, ai condomini e alle imprese la possibilità di programmare i lavori a fronte di un quadro normativo che non cambi ogni anno.

Per i contribuenti con disabilità certificate ai sensi della legge 104, per quelli con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro e per i contribuenti di età superiore a 80 anni, dovrebbe essere concessa la **possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito**, anche con una percentuale più bassa, pari ad esempio al 50% delle spesa da sostenere: sarebbe comunque più efficace della detrazione 75%.

Inoltre, è indispensabile rendere permanente il quorum ridotto di cui al comma 4-bis del richiamato art. 119-ter per le delibere assembleari relative ad interventi di eliminazione delle barriere nelle parti comuni, riportandolo peraltro allo stesso livello vigente prima della riforma del condominio del 2012.

In attesa di un gradito cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Pietro Mosanghini

